

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA ELISABETTA MARIA BARBUTO E ELISA SCUTELLÀ RECANTE:

“Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 199/2021 e del D.M. 21 giugno 2024; tutela dei suoli agricoli di pregio e della biodiversità; piano per la solarizzazione dei parcheggi; promozione del repowering, delle CER e introduzione di benefici tariffari a tutela dei cittadini calabresi.”

RELAZIONALE ILLUSTRATIVA

1. Inquadramento normativo e contesto

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza indifferibile di dare attuazione all'articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 21 giugno 2024 (cd. *Decreto Aree Idonee*). Tale quadro stabilisce per la Regione Calabria l'obiettivo di raggiungere una quota aggiuntiva di potenza installata da fonti rinnovabili pari a circa 3.173 MW entro il 2030 (*burden sharing*), in armonia con le traiettorie del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Tuttavia, la transizione ecologica regionale non può avvenire in modo disordinato né a danno del patrimonio paesaggistico, storico e agricolo della Calabria. È indispensabile pianificare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) bilanciando gli obiettivi di decarbonizzazione con il rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e con il principio del saldo zero di consumo del suolo.

2. Contenuti innovativi e integrazione con le istanze territoriali

Rispetto all'impianto legislativo di base, la presente proposta integra gli indirizzi strategici emersi dalle istanze territoriali e sociali per affrontare le criticità del settore:

- Tutela stringente del suolo agricolo e della biodiversità autoctona:** L'installazione di fotovoltaico a terra in zone agricole è vietata ai sensi del D.L. 63/2024 (convertito con L. 101/2024). La norma esclude categoricamente dall'idoneità le aree agricole caratterizzate da produzioni di qualità (DOP, IGP, DOC, biologico), nonché i terreni destinati alla coltivazione di varietà autoctone tutelate dal Registro della biodiversità agraria e i contesti adiacenti a parchi, oasi naturali e aree a forte impatto sociale.
- Piano Regionale per la Solarizzazione dei Parcheggi ed edifici:** In coerenza con il principio di priorità per le superfici già compromesse o edificate, viene istituito il *Piano Regionale Solarizzazione Parcheggi*. Con un potenziale stimato di oltre 120 ettari tra centri commerciali, strutture della GDO, poli industriali, ospedalieri e direzionali, si incentiva la copertura delle aree di sosta superiori a 1.000 mq tramite pensiline fotovoltaiche (*solar carports*), previste con procedura autorizzativa semplificata (DILA).
- Repowering, Revamping e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER):** Si privilegia l'ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti senza ulteriore consumo di suolo, sostenendo la diffusione capillare delle CER per garantire l'autoconsumo e combattere la povertà energetica.
- Giustizia energetica e benefici tariffari diretti:** In armonia con le iniziative già intraprese dalla Presidenza della Regione nei confronti di ARERA e degli organi nazionali, la legge disciplina le misure di compensazione e perequazione territoriale di competenza regionale, destinando le risorse derivanti dalle compensazioni dei

grandi impianti e dai servizi di rete al sostegno diretto delle bollette dei residenti nei Comuni ospitanti.

3. Finalità

Quanto previsto dalla presente proposta di legge sarà soggetto, prima dell'approvazione, alla massima partecipazione con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali (Province e Comuni), delle Soprintendenze, delle associazioni ambientali, dei comitati territoriali, delle rappresentanze del settore agricolo e produttivo regionale, nonché delle associazioni rappresentanti le aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili.

Sulla base del quadro normativo tracciato dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024, la presente proposta di legge provvede alla puntuale individuazione sul territorio calabrese di:

- Superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, privilegiando l'uso di aree già compromesse, coperture e strutture edificate.
- Superfici e aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, poste a presidio e tutela dei beni culturali, paesaggistici, ambientali, dei suoli agricoli di pregio e della biodiversità autoctona.
- Superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, soggette ai regimi autorizzativi ordinari.
- Aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, con la contestuale regolamentazione delle sole forme di agrivoltaico avanzato e di autoconsumo collettivo.

L'intento prioritario del testo è garantire il raggiungimento della quota di potenza aggiuntiva di 3.173 MW assegnata alla Calabria al 2030, coniugando gli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica con la rigorosa tutela del suolo agricolo (saldo consumo suolo pari a zero) e con l'introduzione di incisivi meccanismi di perequazione e giustizia sociale sul territorio.

4. Articolazione dello schema della proposta di legge

4. Articolazione dello schema di disegno di legge La proposta di legge si compone di dodici articoli, come di seguito descritti:

- **Articolo 1 (Finalità e principi):** Detta le finalità della norma in attuazione del D.Lgs. 199/2021 e del D.M. 21 giugno 2024, stabilendo il target regionale di 3.173 MW al 2030. Fissa i capisaldi: tutela del paesaggio, dei beni culturali e della biodiversità; salvaguardia dei suoli agricoli di pregio e delle varietà autoctone; saldo zero del consumo di suolo agricolo e naturale; perseguimento della giustizia sociale ed energetica tramite il sostegno alle CER e la valorizzazione locale dell'energia.
- **Articolo 2 (Definizioni):** Richiama le definizioni previste dalla normativa statale e introduce definizioni specifiche per la disciplina regionale, quali "pensilina fotovoltaica (solar carport)", "varietà agricole autoctone e di pregio" e "Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Solidale".
- **Articolo 3 (Individuazione e disciplina delle superfici e aree idonee):** Individua le tipologie di aree idonee ponendo in cima e in via prioritaria le superfici già compromesse, le aree industriali dismesse, le cave, le discariche chiuse e i siti oggetto di bonifica, oltre a parcheggi, coperture e fasce infrastrutturali.
- **Articolo 4 (Piano Regionale per la Solarizzazione dei Parcheggi e delle Strutture Edificate):** Dispone l'adozione entro novanta giorni del piano per il censimento dei parcheggi sopra i 1.000 mq. Promuove Accordi di Programma con la

GDO e i consorzi industriali, introducendo una forte semplificazione amministrativa (DILA ed esenzione da procedimenti ambientali/paesaggistici non vincolati) per i solar carports.

- **Articolo 5 (Promozione del Repowering e Sostegno Regionale alle Comunità Energetiche Rinnovabili):** Incentiva prioritariamente il repowering e il revamping degli impianti esistenti. Introduce una disciplina integrata per la promozione delle CER (specialmente nei Comuni montani e svantaggiati o con finalità sociali) prevedendo l'istituzione dello Sportello Unico Regionale per le CER, il supporto tecnico-legale gratuito, la destinazione prioritaria di risorse FESR e PNRR, la concessione dei tetti degli edifici del demanio pubblico e percorsi formativi per il personale degli enti locali.
- **Articolo 6 (Individuazione delle superfici e aree non idonee):** Definisce l'elenco dei siti in cui non è consentita l'installazione degli impianti FER, includendo beni culturali e paesaggistici (fasce di rispetto di 500 m per fotovoltaico e 5 km per eolico), siti UNESCO, aree naturali protette, Rete Natura 2000, fasce costiere panoramiche (SS 18 e SS 106), produzioni agricole DOP/IGP/biologiche e cultivar autoctone, oltre ad aree a rischio idrogeologico o interessate da espropri impattanti.
- **Articolo 7 (Superfici ed aree ordinarie):** Definisce le aree ordinarie a carattere residuale, soggette ai regimi autorizzativi ordinari coordinati con il Quadro Territoriale Regionale di Coordinamento Paesaggistico (QTRP).
- **Articolo 8 (Divieto di fotovoltaico a terra in zone agricole e disciplina dell'agrivoltaico):** Sancisce il divieto generale di fotovoltaico a terra in zone agricole (D.L. 63/2024), tipizzando le sole deroghe consentite (CER, cave dismesse, agrivoltaico avanzato non ricadente in aree agricole di pregio).
- **Articolo 9 (Meccanismi di perequazione e benefici tariffari locali):** Disciplina le misure di perequazione e riequilibrio socio-ambientale derivanti dai grandi impianti, destinandole all'abbattimento delle bollette nei Comuni interessati, in armonia con le interlocuzioni già avviate dalla Giunta regionale con ARERA e con il Governo per la valorizzazione dell'energia calabrese.
- **Articolo 10 (Procedure autorizzative e Piattaforma digitale):** Regola l'accelerazione dei termini autorizzativi nelle aree idonee (ridotti di un terzo) e disciplina l'alimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale per le Aree Idonee.
- **Articolo 11 (Clausola valutativa e aggiornamento del PEAR):** Disciplina il controllo consiliare sull'attuazione della legge mediante relazione biennale della Giunta (che monitorerà anche i risultati dello Sportello Unico per le CER) e prevede l'adeguamento entro sei mesi del PEAR.
- **Articolo 12 (Disposizioni transitorie e finali):** Introduce la clausola di salvaguardia per i procedimenti già conclusi o avviati, sancisce la clausola di invarianza finanziaria (assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale) e dispone la pubblicazione con urgenza sul BURC.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio della Regione Calabria. Le attività amministrative previste (censimento del Piano Solarizzazione Parcheggi, alimentazione della Piattaforma digitale, aggiornamento del PEAR e istruttorie autorizzative) rientrano nei compiti istituzionali delle strutture regionali e comunali competenti e saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. L'attuazione delle procedure autorizzative è suscettibile di generare entrate per il bilancio regionale derivanti dagli oneri istruttori posti a carico dei soggetti proponenti.

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale AoP	Importo
Art. 1	Finalità e principi	//	//	0,00
Art. 2	Definizioni	//	//	0,00
Art. 3	Individuazione e disciplina delle superfici e aree idonee	//	//	0,00
Art. 4	Piano Regionale per la Solarizzazione dei Parcheggi e delle Strutture Edificate	//	//	0,00
Art. 5	Promozione del Repowering e delle Comunità Energetiche Rinnovabili	//	//	0,00
Art. 6	Individuazione delle superfici e aree non idonee	//	//	0,00
Art. 7	Superfici ed aree ordinarie	//	//	0,00
Art. 8	Divieto di fotovoltaico a terra in zone agricole e disciplina dell'agrivoltaico	//	//	0,00

Art. 9	Meccanismi di perequazione e introduzione del Prezzo Zonale dell'energia	//	//	0,00
Art. 10	Procedure autorizzative e Piattaforma digitale	//	//	0,00
Art. 11	Clausola valutativa e aggiornamento del PEAR	//	//	0,00
Art. 12	Disposizioni transitorie e finali	//	//	0,00

Tab. 2 - Copertura Finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
//	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

PROPOSTA DI LEGGE

“Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 199/2021 e del D.M. 21 giugno 2024; tutela dei suoli agricoli di pregio e della biodiversità; piano per la solarizzazione dei parcheggi; promozione del repowering, delle CER e introduzione di benefici tariffari a tutela dei cittadini calabresi.”

ART. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge reca disposizioni per l'individuazione sul territorio regionale delle superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.
2. La Regione Calabria persegue il raggiungimento della quota minima di potenza aggiuntiva di 3.173 MW al 2030 (Tabella A, D.M. 21 giugno 2024) temperando gli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica con: a) La tutela del paesaggio, dei beni culturali, dell'ambiente, dei corpi idrici e della biodiversità; b) La salvaguardia dei suoli agricoli di pregio, delle produzioni agroalimentari di qualità e delle varietà agricole autoctone; c) Il conseguimento del saldo zero di consumo di suolo agricolo e naturale; d) Il perseguimento della giustizia sociale ed energetica, garantendo ricadute economiche e tariffarie dirette sulla popolazione residente attraverso la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e la valorizzazione dell'energia prodotta in loco.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al D.M. 21 giugno 2024, al D.Lgs. 199/2021, al D.Lgs. 42/2004 e al D.L. 63/2024 convertito con L. 101/2024.
2. Ai medesimi fini si intende per: a) **"Pensilina fotovoltaica (solar carport)"**: struttura sopraelevata posta a copertura di aree destinate a parcheggio o sosta veicoli, atta a sostenere moduli fotovoltaici senza sottrarre superficie alla sosta; b) **"Varietà agricole autoctone e di pregio"**: coltivazioni iscritte nei Registri regionali e nazionali della biodiversità agraria o ricadenti in disciplinari di produzione DOP, IGP, DOC, DOCG e STG; c) **"Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Solidale"**: soggetto giuridico no-profit costituito ai sensi della normativa vigente che destina quota parte dei propri proventi e dell'energia condivisa all'abbattimento del costo delle bollette di nuclei familiari in condizione di povertà energetica o fragilità sociale.

ART. 3

(Individuazione e disciplina delle superfici e aree idonee)

1. In coerenza con i criteri di priorità assoluta per le superfici già compromesse, degradate o edificate e per il azzeramento del consumo di suolo, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti FER: a) Le aree dei siti oggetto di bonifica, le cave e miniere cessate, abbandonate o degradate, le discariche chiuse o ripristinate; b) Le aree industriali dismesse o degradate, le aree e gli edifici adibiti a uso industriale, artigianale, commerciale, logistico, nonché le coperture di fabbricati rurali ed edificati e gli immobili del demanio regionale e comunale; c) I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e su cui si realizzano interventi di repowering, revamping o integrale ricostruzione; d) I parcheggi pubblici e privati con superficie superiore a 500 mq; e) Le infrastrutture e i sedimi ferroviari, autostradali e aeroportuali, nonché le aree adiacenti alla rete autostradale entro la distanza di 300 metri; f) Le aree agricole recintate o adiacenti a zone industriali entro 500 metri, fermo restando il divieto assoluto di moduli a terra di cui all'articolo 8.
2. Nelle aree idonee si applicano le procedure autorizzative accelerate di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 22 del D.Lgs. 199/2021.

ART. 4

(Piano Regionale per la Solarizzazione dei Parcheggi e delle Strutture Edificate)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il "Piano Regionale per la Solarizzazione dei Parcheggi", finalizzato al censimento e alla mappatura di tutte le aree di sosta pubbliche e private (commerciali, industriali, direzionali e ospedaliere) di superficie superiore a 1.000 metri quadrati.
2. La Regione promuove un Accordo di Programma con le rappresentanze della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), dei parchi commerciali e dei consorzi industriali operanti in Calabria per incentivare la totale copertura dei parcheggi tramite pensiline fotovoltaiche (solar carports).
3. L'installazione di solar carports su parcheggi esistenti è soggetta alla sola Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) ed è esentata da valutazioni ambientali e vincoli paesaggistici, ove non ricadenti su immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

ART. 5

(Promozione del Repowering e Sostegno Regionale alle Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. La Regione favorisce prioritariamente gli interventi di repowering e revamping degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti al fine di incrementare l'efficienza e la potenza complessiva a parità o riduzione di suolo occupato.
2. Al fine di contrastare la povertà energetica e favorire la coesione sociale, con particolare riguardo ai Comuni montani, interni e svantaggiati, la Regione sostiene la costituzione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei sistemi di autoconsumo collettivo.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a: a) Istituire lo "Sportello Unico Regionale per le CER", operativo presso le strutture regionali esistenti, con il compito di fornire assistenza tecnica, amministrativa e legale gratuita ai Comuni e ai cittadini per la costituzione e gestione delle CER; b) Destinare in via prioritaria le risorse del FESR e del PNRR a fondo perduto per la copertura dei costi di progettazione, costituzione e realizzazione degli impianti a servizio delle CER sociali e dei Comuni svantaggiati; c) Promuovere l'utilizzo prioritario dei tetti degli edifici del demanio regionale e comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici da mettere a disposizione delle CER locali; d) Istituire percorsi formativi dedicati al personale degli enti locali e ai gestori di comunità per la gestione della contabilità energetica e la ripartizione dei benefici sociali.

ART. 6

(Individuazione delle surfaces e aree non idonee)

1. Sono considerate superfici e aree non idonee all'installazione di impianti FER le aree incompatibili con la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell'agricoltura di pregio, ed in particolare: a) I beni culturali e paesaggistici di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004, con una fascia di rispetto di 500 metri per il fotovoltaico e di 5 chilometri per l'eolico; b) I siti UNESCO, i parchi archeologici e le relative aree contermini per una fascia di rispetto di 500 metri; c) Le Aree Naturali Protette (Parchi nazionali e regionali, riserve naturali), le zone umide della Convenzione di Ramsar, i siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) e le Important Bird Areas (I.B.A.), comprese le relative fasce di rispetto e continuità ecologica (es. area contermini all'Oasi del Lago Angitola); d) Le aree agricole interessate da produzioni di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, biologico) e quelle destinate alla coltivazione e salvaguardia di varietà agricole autoctone

tutelate dal Registro della biodiversità agraria regionale e nazionale; e) Le aree agricole per le quali gli interventi comportino rilevanti contenziosi sociali dovuti ad ampi procedimenti espropriativi a carico di proprietari terrieri e coltivatori diretti; f) Le aree a rischio idrogeologico R3 ed R4 del P.A.I. e le aree percorse da incendi ai sensi della L. 353/2000; g) La fascia di rispetto di 5 chilometri dalle strade statali panoramiche costiere (SS 18 Tirrena Inferiore e SS 106 Jonica) per gli impianti eolici di grossa taglia; h) Le acque territoriali e i coni di visuale storicizzati per gli impianti off-shore.

ART. 7

(Superfici ed aree ordinarie)

1. Sono considerate aree ordinarie le superfici non rientranti nelle tipologie di cui agli articoli 3 e 6. In tali aree si applicano i regimi autorizzativi ordinari, temperando le esigenze di decarbonizzazione con la tutela del territorio ai sensi del Quadro Territoriale Regionale di Coordinamento Paesaggistico (QTRP).

ART. 8

(Divieto di fotovoltaico a terra in zone agricole e disciplina dell'agrivoltaico)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 63/2024 (convertito con L. 101/2024), è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica: a) Agli impianti finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o autoconsumo collettivo; b) Agli impianti realizzati in cave dismesse, discariche ripristinate, sedimi autostradali/ferroviari o aree adiacenti ad impianti industriali (< 500 m); c) Agli impianti agrivoltaici di natura avanzata di cui alle Linee Guida MASE (giugno 2022), a condizione che sia garantita la continuità dell'attività agricola originaria quale attività prevalente e che i terreni non ricadano nelle fattispecie di pregio o biodiversità tutelata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

ART. 9

(Meccanismi di perequazione e benefici tariffari locali)

1. In armonia con le interlocuzioni e i tavoli tecnici promossi dal Presidente della Regione presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Governo per la valorizzazione dell'apporto energetico della Calabria, la Regione promuove l'adozione di misure di perequazione e benefici territoriali diretti sui costi dell'energia.
2. Le misure di compensazione e di riequilibrio socio-ambientale concordate nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per i grandi impianti FER sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi di riduzione dei costi di carico energetico e abbattimento delle bollette elettriche a favore dei residenti e delle piccole imprese ubicate nei Comuni direttamente interessati dagli impianti.
3. La Giunta regionale, all'interno degli accordi con i gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, promuove la destinazione dei canoni e delle mitigazioni ambientali verso fondi regionali di solidarietà energetica dedicati ai nuclei familiari fragili.

ART. 10

(Procedure autorizzative e Piattaforma digitale)

1. Nelle aree idonee, i termini dei procedimenti autorizzativi sono ridotti di un terzo e il parere delle autorità preposte alla tutela paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante.
2. La Regione e i Comuni alimentano la Piattaforma Digitale Nazionale per le Aree Idonee di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 199/2021, trasmettendo i dati e i titoli abilitativi nei termini stabiliti.

ART. 11

(Clausola valutativa e aggiornamento del PEAR)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e verifica progressivamente il raggiungimento dei target di decarbonizzazione, il rispetto del consumo di suolo zero e la tutela della biodiversità.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale dettagliata sugli impianti autorizzati, sul risparmio di suolo generato dai solar carports e dal repowering, nonché sui risultati operativi conseguiti dallo Sportello Unico per le CER.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta adegua ed aggiorna il Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria (PEAR).

ART. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore, sia stato rilasciato il titolo abilitativo o si sia conclusa positivamente la Conferenza di Servizi.
2. Il divieto di cui all'articolo 8 non si applica ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una procedura amministrativa prima dell'entrata in vigore del D.L. 63/2024 (15 maggio 2024).
3. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Elisabetta Maria Barbuto

Elisa Scutellà

Firmato

Elisabetta Maria Barbuto

Elisa Scutellà